



# Mazars Insight: speciale rendicontazione finanziaria e di sostenibilità

## Contenuti

- 02 Editoriale
- 02 Punti salienti degli IFRS
- 07 Normativa europea: elementi principali
- 11 Punti chiave della terza FAQ della Commissione sull'applicazione del regolamento sulla Tassonomia verde (Articolo 8)

## Editoriale

**Con l'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) il 5 gennaio 2023, i Paesi dell'UE possono ora avviare il lavoro di recepimento nel diritto nazionale. In pratica, gli Stati membri hanno tempo fino al 6 luglio 2024 per recepire la CSRD e per definire i dettagli di determinati requisiti della nuova direttiva, che alcune grandi aziende saranno chiamate ad applicare a partire dal 1° gennaio 2024.**

Il processo previsto dalla CSRD per l'adozione della prima serie di standard europei di rendicontazione della sostenibilità da parte della CE è in corso: la CE ha recentemente ricevuto i pareri della BCE e delle varie agenzie di vigilanza europee, tra cui l'ESMA. Sebbene questi pareri siano generalmente positivi, è necessario chiarire alcuni punti che dovrebbero confluire nella versione finale degli standard. Si prevede che all'inizio di aprile la CE avvierà una consultazione pubblica di quattro settimane sulle bozze di atti delegati, mentre l'adozione degli standard è prevista per la fine di giugno.

## Punti salienti degli IFRS

### Sono in corso le nuove delibere sul progetto di Bilancio primario

Nella seduta di gennaio 2023, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha discusso il feedback delle tavole rotonde tenutesi tra settembre e novembre 2022 per raccogliere le opinioni delle parti interessate su una serie di decisioni provvisorie.

Il Consiglio ha inoltre deliberato nuovamente su alcune delle proposte contenute nell'exposure draft di dicembre 2019 "General Presentation and Disclosures", relativa ai seguenti argomenti:

- i requisiti di aggregazione e disaggregazione delle informazioni;
- altre componenti di conto economico;
- il rendiconto dei flussi di cassa.

Di seguito sono illustrate le principali decisioni (anche se ancora provvisorie) prese dallo IASB questo mese:

### Feedback dalle tavole rotonde e passaggi successivi

Lo scorso autunno, lo IASB ha organizzato una tavola rotonda con una serie di parti interessate, tra cui l'EFRAG (cfr. [Beyond the GAAP n. 172](#), dicembre 2022). Sulla base del feedback ottenuto da queste discussioni, lo IASB ha aggiunto quattro nuovi punti all'ordine del giorno, ovvero stabilire:

- se riconfermare la decisione di classificare i proventi e gli oneri delle società collegate e delle joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nella categoria "investimenti";
- se elaborare una guida per la classificazione dei proventi e degli oneri derivanti da voci fuori bilancio nel prospetto dell'utile/perdita d'esercizio;
- se gli interessi sui debiti di leasing IFRS 16 debbano essere classificati nella categoria "operativa" piuttosto che in quella "finanziaria" se l'impresa

concede in sublocazione i beni come "attività commerciale principale"<sup>1</sup>;

- se elaborare una guida dei casi in cui confutare la presunzione che un sottotale di ricavi e costi incluso nelle comunicazioni pubbliche al di fuori del bilancio rappresenti il punto di vista della direzione su un aspetto dell'andamento finanziario dell'impresa e sia quindi una misura della gestione delle prestazioni (MPM).

### Requisiti per l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni

I lettori ricorderanno che nell'exposure draft erano stati definiti i requisiti per l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni nel bilancio primario e nelle note.

Il Consiglio ha successivamente adottato le seguenti decisioni (provvisorie):

- un'impresa è tenuta a:
  - descrivere gli importi disaggregati in modo chiaro e comprensibile per non indurre in errore gli utilizzatori del bilancio;
  - essere trasparente sul significato dei termini utilizzati e sui metodi applicati per la disaggregazione;
- in base al futuro principio, ogni voce del conto economico e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un'impresa dovrà essere rilevata e valutata in conformità ai principi contabili IFRS, sebbene sia consentito disaggregare nelle note i proventi e i costi in componenti non rilevate o valutate in conformità agli IFRS;

- la categoria "altro" può essere utilizzata solo in mancanza di una nomenclatura più descrittiva. Inoltre:

- se una voce classificata come "altro" raggruppa diverse voci **rilevanti**, l'impresa deve specificarne il tipo il più chiaramente possibile, ad esempio "altri costi operativi" o "altri oneri finanziari";
- se una voce classificata come "altro" raggruppa diverse voci **non significative**, è necessario valutare se l'importo aggregato è sufficientemente grande da indurre gli utilizzatori del bilancio a chiedersi cosa includa. In caso di risposta affermativa, è necessario fornire ulteriori informazioni, in quanto rilevanti per gli utilizzatori del bilancio. Per esempio, l'impresa potrebbe (i) spiegare che l'importo aggregato non include alcuna voce rilevante o (ii) spiegare che l'importo è costituito da diverse voci non correlate e non rilevanti e fornire un'indicazione della natura e dell'importo della voce più importante.

Il Consiglio ha inoltre discusso sull'opportunità di introdurre un'esenzione dall'obbligo generale di disaggregare le informazioni rilevanti e ha introdotto provvisoriamente un'esenzione per le informazioni contenute nelle note sulla natura dei costi operativi del prospetto dell'utile/ perdita.

### Altri utili complessivi

Lo IASB ha infine deciso di non modificare le due categorie di altre componenti di conto economico complessivo, mantenendo quelle attuali:

<sup>1</sup> per maggiori dettagli si veda [Beyond the GAAP n. 164](#), marzo 2022.

- voci di altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile o nella perdita;
- voci di altre componenti di conto economico complessivo che saranno riclassificate successivamente nell'utile o nella perdita al soddisfacimento di determinate condizioni.

### Rendiconto dei flussi di cassa

Nell'exposure draft General Presentation and Disclosures, lo IASB ha proposto di modificare lo IAS 7 - *Rendiconto dei flussi di cassa* al fine di uniformare la presentazione dei flussi di cassa di interessi e dividendi. Lo IAS 7 consente attualmente alle imprese (diverse dalle istituzioni finanziarie) di rilevare tali flussi di cassa come flussi di cassa operativi, di finanziamento o di investimento.

Lo IASB ha proposto che le imprese con "attività principali specificate", come le istituzioni finanziarie, classifichino i dividendi ricevuti (diversi da quelli provenienti da società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto) e gli interessi ricevuti o pagati in un'unica categoria del rendiconto finanziario (come attività operativa, di investimento o di finanziamento).

Questo mese il Consiglio ha approvato le seguenti proposte.

In assenza di "attività principali specificate", l'exposure draft proponeva che gli interessi (e i dividendi) ricevuti fossero classificati come flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento e gli interessi (e i dividendi) pagati fossero classificati come flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento.

A gennaio, lo IASB ha confermato la proposta originaria di classificare gli interessi ricevuti nella categoria degli investimenti.

L'aggiornamento dello IASB per la riunione di gennaio 2023 è disponibile [qui](#).

### Secondo pilastro OCSE: Lo IASB pubblica le modifiche proposte allo IAS 12

Come annunciato nel nostro precedente numero (cfr. [Beyond the GAAP n. 171](#), novembre 2022), a gennaio lo IASB ha pubblicato un exposure draft per modificare lo IAS 12. Le modifiche introdurrebbero un'eccezione temporanea alla rilevazione delle imposte differite derivanti dall'applicazione delle norme del secondo pilastro dell'OCSE.

Il termine di presentazione dei commenti scadrà il 10 marzo 2023.

L'exposure draft è scaricabile [qui](#).

### L'ISSB porta avanti le discussioni sulla bozza dei principi di sostenibilità IFRS

Nella seduta di gennaio 2023, l'International Sustainability Standards Board (ISSB) ha elaborato ulteriormente il contenuto dei futuri principi IFRS S1 - *Requisiti generali per l'informativa finanziaria relativa alla sostenibilità* e IFRS S2 - *Informativa sul clima*. Le discussioni si basano sulle decisioni (provvisorie) già raggiunte nei mesi precedenti (cfr. i numeri precedenti di *Beyond the GAAP*).

In questo numero presentiamo le principali decisioni prese dall'ISSB, che rimarranno provvisorie fino al voto finale sui due standard.

L'aggiornamento dell'ISSB relativo alla riunione di gennaio 2023 è disponibile [qui](#).

### Decisioni che riguardano entrambe le bozze di standard

A seguito di discussioni su questioni trasversali che riguardano entrambi gli standard, il Consiglio è giunto alle seguenti decisioni provvisorie:

- l'informativa su **metriche e obiettivi** deve consentire agli utenti di comprendere le modalità di misurazione, monitoraggio e gestione di rischi e opportunità legati alla sostenibilità (R&O) da parte dell'impresa, indipendentemente dal fatto che tali metriche e obiettivi siano richiesti dagli IFRS o implementati volontariamente;
- introdurre il concetto di "informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza **costi o sforzi eccessivi**" per venire incontro alle esigenze dell'impresa qualora i requisiti comportino molte misurazioni o incertezze, in particolare per quanto riguarda:
  - identificare R&O legati al clima;
  - rispettare i requisiti della catena del valore (in particolare l'ambito e la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di Scope 3);
  - determinare gli effetti finanziari previsti sul risultato economico, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa dell'impresa;
  - realizzare analisi di scenario legate al clima;
  - calcolare particolari metriche, come la quantità e la percentuale di asset o attività aziendali che sono (i) vulnerabili ai rischi fisici o di transizione, e/o (ii) in linea con le opportunità legate al clima identificate dall'impresa.
- spiegare eventuali connessioni tra i R&O legati alla sostenibilità e i loro effetti finanziari attuali o previsti (le informazioni dei bilanci possono essere incorporate a titolo di riferimento, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni);
- fornire informazioni quantitative e qualitative su tali effetti, insieme ad alcuni criteri per valutare la capacità dell'impresa di fornire dati quantitativi su un determinato rischio o opportunità.
 

Se non è possibile fornire tali informazioni, devono essere presentate informazioni qualitative sugli effetti finanziari del rischio o dell'opportunità legati alla sostenibilità, comprese le voci di bilancio che probabilmente ne saranno influenzate. Le informazioni quantitative su R&O devono comunque essere fornite ad un livello quanto più granulare possibile.

Su questo punto, l'ISSB si è pronunciato provvisoriamente modificando le bozze degli IFRS S1 e S2 per (i) garantire la coerenza terminologica tra le informazioni sulla sostenibilità e il bilancio (ad esempio, circa il periodo di riferimento) e (ii) chiarire la relazione tra l'obbligo di fornire informazioni su R&O legati alla sostenibilità e l'obbligo di valutare la resilienza climatica dell'impresa (che può far luce sugli effetti finanziari attuali e previsti).

**Bozza dell'IFRS S1 sui requisiti generali di informativa sulla sostenibilità**

Le discussioni all'interno del Consiglio di amministrazione sono confluite nelle seguenti decisioni principali (che rimangono provvisorie nella fase attuale):

- per quanto riguarda le informazioni richieste sulle **valutazioni, le ipotesi e le stime** effettuate dall'impresa nella

Per quanto riguarda le **connessioni** tra il reporting di sostenibilità e il reporting finanziario, i membri dell'ISSB hanno (provvisoriamente) concordato di aggiungere un requisito:



preparazione e nella pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità:

- introdurre l'obbligo di indicare (i) le valutazioni significative effettuate, in aggiunta alle informazioni già richieste nella bozza di principio sulle fonti di incertezza relative alle stime; e (ii) le fonti di orientamento utilizzate in assenza dei principi di sostenibilità IFRS, in particolare qualsiasi quadro normativo di settore utilizzato (cioè la guida fornita dall'IFRS S2, o i principi pubblicati dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB), o un'altra fonte);
- chiarire che i requisiti di informativa sulle incertezze di stima relative alle metriche coprono anche gli effetti finanziari attuali e previsti dei R&O legati alla sostenibilità (compresa l'incertezza che ha un elevato rischio di determinare una rettifica significativa nel prossimo esercizio del valore contabile di un'attività e/o di una passività rilevata nel periodo);
- chiarire che un'impresa è tenuta a fornire informazioni sulle differenze significative tra i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per preparare l'informativa sulla sostenibilità e il bilancio. Il bilancio di sostenibilità e il bilancio dell'impresa devono essere coerenti "per quanto possibile", considerando i requisiti dei principi contabili IFRS (o di qualsiasi altro quadro di riferimento).

L'ISSB ha inoltre deciso di fornire indicazioni sull'informativa richiesta in merito alle valutazioni, alle ipotesi e alle stime effettuate dall'impresa (inizialmente attraverso esempi illustrativi e successivamente con la pubblicazione di materiale didattico);

- introdurre un'**esenzione** che, in circostanze specifiche e limitate, consenta a un'impresa di **escludere le informazioni sulle opportunità legate alla sostenibilità** se sono commercialmente sensibili (a determinate condizioni). L'impresa dovrebbe indicare che ha usufruito di questa esenzione e rivalutare se essa è ancora applicabile a ogni data di riferimento del bilancio.

#### Bozza dell'IFRS S2 sui requisiti di informativa sul clima

Le rielaborazioni di gennaio hanno portato alle seguenti decisioni (provvisorie) sulla **valutazione della resilienza di** un'impresa ai cambiamenti e alle incertezze legati al clima:

- introdurre l'obbligo per le imprese di utilizzare un metodo di analisi degli scenari climatici che sia appropriato per le proprie circostanze specifiche e che tenga conto di tutte le informazioni attuali e prospettive ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio, senza dover sostenere costi o sforzi eccessivi (cfr. il nuovo concetto citato in precedenza);
- richiedere alle imprese di considerare, nella scelta di questo metodo, (i) il loro grado di esposizione ai rischi e alle opportunità legati al clima; e (ii) i mezzi a loro disposizione (competenze, capacità e risorse) per effettuare l'analisi di scenario;

L'ISSB fornirà indicazioni in merito, basandosi sul lavoro della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Per quanto riguarda i requisiti di informativa sulle **emissioni di gas serra**, i membri dell'ISSB hanno (provvisoriamente) concordato di consentire alle imprese di

misurare le emissioni di gas serra utilizzando informazioni provenienti dalle aziende della catena del valore i cui periodi di rendicontazione sono diversi da quelli dell'impresa stessa (a determinate condizioni). L'ISSB valuterà se questo sgravio possa essere esteso a informazioni non legate al clima.

Infine, il Consiglio ha deciso (in via provvisoria) di integrare il requisito che impone alle imprese di indicare in che misura i propri obiettivi climatici **si basano sull'ultimo accordo internazionale sui cambiamenti climatici**, aggiungendo qualsiasi impegno giurisdizionale derivante da tale accordo.

Nella prossima riunione dell'ISSB a febbraio si delibererà nuovamente sulle stesse questioni con l'obiettivo di giungere a decisioni finali sul contenuto dei due standard (compresa la loro data di entrata in vigore) e di preparare le operazioni di voto.

La pubblicazione delle versioni definitive dei due standard è prevista per la fine del secondo trimestre del 2023.

## Normativa europea: elementi principali

### Le autorità di vigilanza europee e la BCE pubblicano pareri sull'ESRS Set 1

Il 24 e 26 gennaio, nell'ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea (CE), in conformità con il processo previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),

- la **Banca centrale europea (BCE)**,
- il **Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)**, che

riunisce le autorità di regolamentazione europee responsabili della supervisione della revisione contabile, e

- le tre autorità di vigilanza europee, ovvero:
  - l'**Autorità bancaria europea (EBA)**,
  - l'**Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)**,
  - e l'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**,

hanno pubblicato i loro pareri<sup>2</sup>, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sul Set 1 della bozza di European Sustainability Reporting Standards (ESRS) presentata dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) alla Commissione europea il 22 novembre (cfr. [Beyond the GAAP n. 171](#)).

Questi pareri sono generalmente positivi, nonostante contengano numerose raccomandazioni per migliorare le bozze dell'EFRAG, e includono (in particolare) i seguenti punti:

- il raggiungimento complessivo degli obiettivi della CSRD in termini di qualità, comparabilità e trasparenza dell'informativa. Le proposte dell'EFRAG garantiscono in generale la tutela degli investitori (in particolare la coerenza con la Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR) e non compromettono la stabilità finanziaria;
- significativi miglioramenti alle bozze di standard rispetto ai documenti pubblicati alla fine di aprile 2022 durante la consultazione pubblica dell'EFRAG, in particolare in termini di

<sup>2</sup> Accessibile tramite i seguenti link: [BCE](#), [CEAOB](#), [EBA](#), [EIOPA](#) ed [ESMA](#)

coerenza con altre normative europee e iniziative internazionali (tra cui gli standard della Global Reporting Initiative (GRI) e le bozze di standard dell'ISSB). I pareri chiariscono che (i) questo allineamento potrebbe essere ulteriormente rafforzato (vengono avanzate una serie di proposte in tal senso) e (ii) dovrebbe essere perseguito alla luce dei futuri sviluppi e aggiornamenti;

- la necessità di stabilire un meccanismo di interpretazione degli ESRS e di dare priorità al settore finanziario nella preparazione dei futuri standard settoriali;
- la necessità di fornire indicazioni sull'attuazione di alcune disposizioni, in particolare sull'identificazione degli impatti significativi nella catena del valore delle imprese finanziarie.

Il CEAOB evidenzia inoltre alcune difficoltà pratiche per i revisori, legate in particolare (i) alla natura e alla portata (estesa alla catena del valore) delle informazioni da verificare (a causa della loro natura tecnica e/o prospettica), (ii) alla conduzione della doppia analisi di materialità richiesta dall'ESRS e (iii) alla mancanza di esperienza tra i redattori e alla limitata maturità dei processi, dei controlli e dei sistemi alla base della fornitura di tali informazioni nei primi anni.

Si prevede che la CE terrà conto di questo feedback nella preparazione delle bozze di atti delegati per il Set 1, insieme alle risposte che arriveranno dagli Stati membri dell'UE. La pubblicazione di queste bozze è prevista per aprile 2023 e sarà seguita da un periodo di consultazione di quattro

settimane. Si ricorda che gli atti delegati per l'ESRS relativi al Set 1 saranno adottati entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del calendario previsto dalla CSRD.

### **Proseguimento delle discussioni dell'EFRAG sul Set 2 degli ESRS**

All'inizio dell'anno sono proseguite le deliberazioni del Sustainability Reporting Board (SRB) e del Technical Expert Group (SR TEG) dell'EFRAG in merito al Set 2 degli ESRS, sulla scia delle discussioni iniziate il mese precedente (cfr. "Normativa europea: elementi principali" in [Beyond the GAAP n. 172](#)).

Le discussioni di gennaio si sono concentrate sull'approccio metodologico, la struttura e il contenuto (i) degli ESRS per le PMI quotate<sup>3</sup> che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD<sup>4</sup> e (ii) degli standard settoriali specifici, basati su un progetto pilota nel settore minerario, che dovrebbero essere integrati in un unico standard che copra anche l'estrazione del carbone. Si è parlato anche di petrolio e gas.

I punti chiave presentati qui di seguito riflettono la nostra comprensione delle discussioni finora svoltesi, ancora da confermare dalle bozze definitive dell'EFRAG, che saranno pubblicate e sottoposte a feedback in primavera (vedi sotto).

#### **Standard applicabile alle PMI quotate**

Sono state prese in considerazione le seguenti questioni principali, tuttora in discussione:

- l'ambito delle informazioni da coprire considerando l'elenco "semplificato" di elementi applicabili alle PMI quotate ai

nonché alle imprese assicurative e riassicurative captive.

<sup>3</sup> In altre parole, riguarda le piccole e medie imprese ai sensi della direttiva relativa ai bilanci.

<sup>4</sup> Questi standard si applicheranno anche agli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi,



sensi della CSRD, a cui potrebbero essere aggiunte alcune disposizioni adattate su altri argomenti chiave (in particolare il ruolo degli organi di governo in materia di sostenibilità e l'allineamento dei processi di due diligence dell'impresa agli strumenti internazionali pertinenti<sup>5</sup>) applicabili alle grandi imprese (che dovranno utilizzare gli standard generali del Set 1);

- l'architettura e i requisiti informativi da incorporare, in gran parte derivanti dagli standard del Set 1, ma adattati per tenere conto delle caratteristiche e delle capacità e risorse più limitate delle PMI quotate;
- la portata delle informazioni da comunicare obbligatoriamente o che sono soggette a un'analisi di materialità (sono stati presi in considerazione diversi approcci possibili), per quanto riguarda (i) il concetto di "proporzionalità" applicabile alle PMI quotate e (ii) il "tetto" delle informazioni che le grandi imprese possono raccogliere dalle PMI nella loro catena del valore ai sensi della CSRD;
- come le PMI quotate valutano gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità e i requisiti di divulgazione per questi aspetti;
- l'approccio per selezionare le informazioni che le PMI quotate devono a loro volta fornire sulla propria catena del valore.

### Standard specifici del settore

Le discussioni sull'approccio generale si sono concentrate su:

- scaglionamento nel tempo dei lavori di standardizzazione e i settori a cui dare

priorità nel primo anno (cioè quelli per i quali è prevista l'adozione di norme specifiche da parte della CE tramite atti delegati entro la fine di giugno 2024). A causa delle risorse insufficienti, si è deciso di ridurre l'elenco dei 10 settori inizialmente annunciati (si veda lo studio nel numero [169 di Beyond the GAAP](#) dello scorso settembre) ai seguenti: Agricoltura, allevamento e pesca, industria carboniera e mineraria, petrolio e gas (a monte e a valle) e trasporto su strada. Potranno essere aggiunti anche i veicoli a motore, una volta coperti gli altri settori sopra citati, a seconda delle capacità e delle risorse dell'EFRAG;

- la bozza dello standard di classificazione settoriale ESRS (SEC 1);
- la metodologia da adottare per individuare i principi specifici del settore che un'impresa deve applicare. È stato discusso un processo in due fasi:
  1. identificare i settori rilevanti per l'impresa secondo la classificazione ESRS (si veda la bozza di standard sopra citata). In pratica, se le attività dell'impresa rientrano in almeno un codice NACE per un determinato settore ESRS, tale settore sarà rilevante per l'impresa e quindi da considerare nella fase 2 illustrata di seguito;
  2. applicare l'approccio descritto nell'ESRS 2 (cfr. Requisito informativo SBM-1, che riguarda, tra l'altro, le informazioni chiave sulla posizione e sulla strategia di mercato dell'impresa) per determinare quali dei settori

<sup>5</sup> [Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani](#) e [Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali](#)

identificati nella fase 1 sono rilevanti per l'impresa. La rilevanza è dimostrata quando sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri: (i) il settore rappresenta più del 10% dei ricavi totali generati da tutte le attività dell'impresa e (ii) il settore è associato a impatti reali rilevanti legati alla sostenibilità o a impatti potenziali negativi rilevanti.

In termini di contenuto e struttura degli standard settoriali, le discussioni sul settore pilota dell'industria mineraria si sono concentrate su:

- le fonti utilizzate per preparare la bozza di standard, tra cui (i) le disposizioni settoriali del GRI e del SASB, (ii) le ricerche dell'EFRAG e i risultati dei workshop con gli stakeholder specializzati, e (iii) le informazioni obbligatorie richieste da altri regolamenti dell'UE e rilevanti per il settore che non sono state incluse nel Set 1;
- la necessità di seguire la struttura degli standard adottati per il Set 1 (in particolare rispettando l'architettura di quattro aree di rendicontazione: governance, strategia, gestione degli impatti, rischi e opportunità, metriche e obiettivi);
- la necessità di garantire la coerenza con i principi settoriali del Set 1 e di distinguere, all'interno di questo quadro, le disposizioni specifiche del settore che richiedono chiarimenti, modifiche o ulteriori obblighi di informativa in linea con le peculiarità del settore;
- la necessità di snellire la bozza di standard settoriale e quindi di evitare ridondanze sia all'interno dello standard stesso che rispetto alle disposizioni già presenti nel Set 1, in quanto i due "set"

di standard dovrebbero essere applicati in modo complementare.

Inoltre, alcune delle questioni in discussione non sono ancora state risolte, in particolare l'applicazione pratica della valutazione della materialità a livello settoriale e il livello di granularità delle informazioni da fornire.

Le discussioni dell'EFRAG sul Set 2 proseguiranno nelle prossime settimane prima della pubblicazione della bozza di principio per la consultazione pubblica.

A tal fine, alla fine di gennaio l'EFRAG ha organizzato i primi workshop con le comunità di nuova formazione (redattori, utenti, ricercatori, rappresentanti di ONG, consulenti e contabili specializzati, ecc.) che contribuiranno allo sviluppo dei principi per le PMI, integrando il lavoro dell'attuale gruppo di esperti dell'EFRAG.

### **Annuncio del calendario delle consultazioni pubbliche sull'ESRS Set 2**

Il seguente calendario è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'EFRAG il 1° febbraio 2023:

- consultazione pubblica per un periodo di 100 giorni a partire dall'inizio di aprile 2023 per:
  - la bozza del sistema di classificazione settoriale ESRS (SEC 1);
  - due progetti di standard settoriali specifici: (i) carbone e miniere e (ii) petrolio e gas (a monte e a valle);
- consultazione pubblica per un periodo di 90 giorni a partire dall'inizio di maggio 2023 per:
  - la bozza di standard per le PMI quotate (se possibile, il periodo di commento sarà esteso a 100 giorni);

- due progetti di standard settoriali: (i) Agricoltura, allevamento e pesca e (ii) Trasporto stradale.

## Punti chiave della terza FAQ della Commissione sull'applicazione del regolamento sulla Tassonomia verde (articolo 8)

Il 19 dicembre 2022, la Commissione europea (CE) ha pubblicato due nuovi documenti (disponibili [qui](#)) che rispondono alle domande più frequenti sull'applicazione del regolamento sulla Tassonomia verde di giugno 2020 (si veda "Normativa europea: elementi principali" in [Beyond the GAAP n. 172](#)). Ciò integra le prime due FAQ, pubblicate rispettivamente a dicembre 2021 e febbraio 2022 (cfr. [Beyond the GAAP n. 161](#) e [Beyond the GAAP n. 163](#)). I lettori ricorderanno che queste FAQ devono essere prese in considerazione dalle imprese sin da ora (ossia a partire dalla rendicontazione 2022, pubblicata nel 2023).

In questo numero del Mazars Insight, esaminiamo i punti chiave del documento relativi ai **requisiti di informativa dell'articolo 8** e all'attuazione del regolamento delegato di giugno 2021.

### **Chiarimenti sulle interazioni con la CSRD**

Nella domanda n. 3, la Commissione europea chiarisce il rapporto tra il regolamento sulla tassonomia e la direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 19 dicembre 2022 (cfr. "Normativa europea: elementi principali" in [Beyond the GAAP n. 172](#)) e che sarà introdotta

gradualmente a partire dall'esercizio finanziario 2024.

Pertanto, chiarisce che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD saranno tenute a presentare le informazioni sulla tassonomia per gli esercizi futuri secondo il seguente calendario (lo stesso previsto per l'attuazione della CSRD):

- **2024** (relazioni pubblicate all'inizio del 2025) per i grandi <sup>1</sup> enti di interesse pubblico (EIP)<sup>1</sup> con più di 500 dipendenti che sono già soggetti alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD): in pratica, le società europee di questa categoria sono già soggette al regolamento Tassonomia, ma questo sarà il primo anno di rendicontazione CSRD (e di *fatto* della Tassonomia) per le imprese di Paesi terzi che sono quotate su un mercato regolamentato dell'UE<sup>2</sup>;
- **2025** (relazioni pubblicate all'inizio del 2026) per le grandi imprese ora soggette alla CSRD (non soggette precedentemente alla NFRD);
- **2026**<sup>3</sup> (relazioni pubblicate all'inizio del 2027) per le PMI quotate in borsa<sup>1</sup> (a meno che non scelgano di avvalersi dell'opt-out di due anni, consentito previa giustificazione<sup>4</sup>);
- **2028** (relazioni pubblicate all'inizio del 2029) per le imprese non europee che soddisfano determinati criteri specificati nella CSRD. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sarà l'ambito di applicazione della tassonomia per i

<sup>1</sup> Come previsto dalla [Direttiva 2013/34/UE](#) (la cosiddetta "Direttiva contabile").

<sup>2</sup> Il calendario di attuazione della CSRD per le imprese non europee quotate in un mercato regolamentato dell'UE è lo stesso delle società europee quotate (tenendo conto delle modifiche apportate anche alla ["Direttiva Trasparenza"](#)).

<sup>3</sup> Sarà anche il primo anno di rendicontazione CSRD/Tassonomia per gli enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e per le imprese di assicurazione o riassicurazione captive.

<sup>4</sup> In questo caso, il primo rapporto verrebbe pubblicato all'inizio del 2029, per l'anno finanziario 2028.

gruppi non UE (cioè solo le attività consolidate che hanno sede nell'UE o l'intero perimetro consolidato, comprese le attività al di fuori dell'UE, come nel caso del reporting di sostenibilità previsto dalla CSRD). Questo aspetto sarà chiarito nel prossimo futuro.

Inoltre, le informazioni della Tassonomia dovranno essere verificate da una terza parte indipendente (domanda 4) e tale verifica farà parte del parere espresso sulla conformità del reporting ai requisiti della CSRD (inizialmente basato su un incarico di assurance limitata e, infine, su un incarico di assurance ragionevole). La valutazione da parte di un'impresa della misura in cui le sue attività sono allineate con i criteri di selezione tecnica (TSC) stabiliti nell'Atto delegato sul clima sarà inoltre soggetta a una verifica di conformità da parte di una terza parte indipendente.

Infine, la **pubblicazione** delle informazioni della tassonomia deve essere conforme ai requisiti della CSRD, ossia deve essere presentata all'interno dei bilanci di sostenibilità, che a loro volta devono essere presentati in una sezione dedicata del rapporto di gestione. Anche le informazioni sulla tassonomia devono essere etichettate in conformità al formato di rendicontazione elettronica ESEF (domanda 9).

## Chiarimenti sul calcolo dei tre KPI e relative informazioni

### Requisiti trasversali applicabili a tutti e tre i KPI

I chiarimenti riguardano principalmente:

- i principi che si applicano alla **rendicontazione volontaria**<sup>6</sup>, in particolare l'importanza di (i)

distinguerla dalla rendicontazione obbligatoria; (ii) la trasparenza sulla base di preparazione; e (iii) non darle maggiore importanza o rilievo rispetto alla rendicontazione obbligatoria<sup>7</sup> (domanda 6);

- l'obbligo per le imprese non finanziarie di pubblicare i dati per il **periodo comparativo** si applica solo a partire dalla rendicontazione pubblicata nel 2024 per l'esercizio finanziario 2023 (domanda 7)<sup>8</sup>, poiché il 2022 è il primo anno in cui le imprese sono tenute a valutare l'allineamento con i TSC;
- i metodi di valutazione del contributo di ciascuna attività ai due obiettivi climatici, per evitare il "**doppio conteggio**" (domanda 8);
- l'obbligo di **comunicare i tre KPI** (non c'è una soglia di rilevanza) e le informazioni specifiche richieste, tranne nel caso in cui l'OpEx sia considerata non rilevante (domanda 13). Tuttavia, le tabelle presentate nell'Allegato II del Regolamento delegato devono essere utilizzate in tutti i casi;
- i dati delle joint venture **contabilizzate con il metodo del patrimonio netto** non sono inclusi nel calcolo dei tre KPI a meno che l'impresa non scelga volontariamente di indicare KPI aggiuntivi che includano tali dati (domanda 14);
- i metodi per (i) **valutare l'ammissibilità** della **tassonomia** delle attività economiche in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici (domanda 18) e (ii) calcolare il loro contributo ai tre KPI (domanda 19).

<sup>6</sup> Ad esempio, la rendicontazione da parte di impresa non soggette al regolamento sulla tassonomia.

<sup>7</sup> In linea con le [linee guida](#) dell'ESMA sulle misure alternative di performance (APM) e le relative [FAQ](#).

<sup>8</sup> Per le imprese finanziarie, il requisito si applica a partire dalla relazione pubblicata nel 2025 per il periodo finanziario 2024.



### Chiarimenti sui KPI relativi a CapEx e fatturato

La domanda 16 riguarda la situazione specifica in cui un'impresa non finanziaria abbia emesso **obbligazioni** o titoli di debito **sostenibili dal punto di vista ambientale** per finanziare attività specifiche allineate alla tassonomia. Se questo finanziamento è stato utilizzato per investire in CapEx allineate alla tassonomia, le FAQ spiegano che il KPI CapEx divulgato deve essere rettificato per evitare il "doppio conteggio" a livello dell'impresa finanziaria meditante Green Asset Ratio/Green Investment Ratio. Allo stesso modo, la parte sostenibile del fatturato (cioè quella derivante dalla vendita di beni e servizi prodotti mediante CapEx sostenibile) deve essere adeguata quando si presenta il KPI del fatturato. Tali adeguamenti sono richiesti dal regolamento delegato. Le FAQ spiegano il ragionamento alla base di questi aggiustamenti (e lo stesso ragionamento si applica alle OpEx, se pertinenti).

La domanda 17 riguarda i potenziali impatti dell'**IFRS 5 sulla classificazione**:

- classificazione di attività non correnti o gruppi in dismissione come "posseduti per la vendita" nel prospetto della situazione finanziaria: Le CapEx di un gruppo in dismissione e classificate come destinate alla vendita devono essere prese in considerazione nel calcolo del KPI della tassonomia, indipendentemente dal fatto che gli investimenti siano stati effettuati o meno prima della riclassificazione ai sensi dell'IFRS 5 (cioè la riclassificazione non ha alcun impatto sul calcolo del KPI relativo alle CapEx);
- classificazione come attività operative cessate nel conto economico: il fatturato generato da queste attività non è incluso nella voce "Ricavi" ai sensi dello

IAS 1.82(a) (in quanto è presentato come voce separata "risultato netto da attività operative cessate" del conto economico) e quindi non è nemmeno incluso nel KPI del fatturato ai fini della tassonomia.

### Chiarimenti sul KPI del fatturato

Le FAQ (domande da 20 a 22) forniscono i seguenti chiarimenti:

- le **attività svolte da un subappaltatore** devono essere prese in considerazione nel calcolo del KPI relativo al fatturato se generano ricavi che sono considerati ricavi propri dell'impresa che redige il bilancio ai sensi dell'IFRS 15 (applicando la distinzione agente/principale) e sono rilevati come tali ai sensi dello IAS 1.82(a);
- le imprese sono autorizzate a fornire informazioni contestuali sui ricavi derivanti da **attività il cui prodotto è utilizzato o consumato internamente**, anche se *di fatto* verrebbero eliminati a livello consolidato e quindi esclusi dai KPI;
- i criteri stabiliti dall'IFRS 15 devono essere utilizzati per **allocare** il fatturato alle diverse attività (cioè sulla base delle diverse performance obligation identificate).

### Chiarimenti sul KPI CapEx

Le FAQ (domande da 23 a 31) forniscono i seguenti chiarimenti:

- la necessità di considerare tutte le CapEx, indipendentemente dalla **fonte di finanziamento** (pubblica o privata, interna o esterna, o una combinazione);
- le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le CapEx che fanno parte di un **piano di investimento** siano considerate ammissibili, in particolare:

- un periodo di cinque-dieci anni a partire dalla data di approvazione da parte dell'organo di gestione competente;
- una descrizione di tutte le misure previste per garantire la conformità delle attività con i TSC, comprese le relative spese e i tempi di attuazione;
- il periodo di 18 mesi per il completamento delle singole misure inizia dalla data di riconoscimento della CapEx in questione;
- la CapEx deve essere presentata in modo aggregato a livello di ogni attività, indipendentemente dalla "categoria"<sup>9</sup> della tassonomia in cui rientra;
- la necessità di (i) allocare le CapEx alle attività di un'impresa (cioè attività allineate o non allineate) una volta che i loro risultati potrebbero essere utilizzati per vari progetti diversi; (ii) basare questa allocazione su prove verificabili; e (iii) fornire informazioni contestuali appropriate;
- le CapEx possono includere solo i costi che sono riconosciuti secondo i principi contabili appropriati, escludendo pertanto i pagamenti anticipati.
- Le categorie OpEx<sup>10</sup> che sono incluse nel numeratore devono essere incluse anche nel denominatore;
- i costi di manutenzione e riparazione inclusi nel denominatore non sono necessariamente limitati ai beni fisici e potrebbero riguardare anche i beni immateriali (ad esempio software o beni soggetti a diritti d'uso ai sensi dell'IFRS 16).

Le nuove FAQ hanno sollevato una serie di domande e sono attualmente in fase di esame in vista di nuove discussioni in seno alla CE.

### Chiarimenti sul KPI OpEx

Le FAQ (domande da 32 a 34) forniscono i seguenti chiarimenti:

- I costi di R&S possono essere inclusi nel numeratore solo se sono associati ad attività allineate alla tassonomia (possono essere inclusi proporzionalmente se sono associati ad attività allineate e non allineate);

---

<sup>9</sup> Vale a dire, le categorie descritte ai punti (a), (b) e (c) della sezione 1.1.2.2 dell'Allegato I.

<sup>10</sup> Cioè le categorie descritte ai punti (a), (b) e (c) della sezione 1.1.3.2 dell'Allegato I.

# Contattaci

Silvia Carrara, Partner  
[silvia.carrara@mazars.it](mailto:silvia.carrara@mazars.it)

Simona Giammarruto, Manager  
[simona.giammarruto@mazars.it](mailto:simona.giammarruto@mazars.it)

Lo scopo di questa newsletter è quello di tenere informati i lettori sugli sviluppi in materia di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. Beyond the GAAP non può in nessun caso essere equiparato, in tutto o in parte, a un parere emesso da Mazars. Nonostante la cura meticolosa con cui è stata redatta questa pubblicazione, Mazars declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori od omissioni in essa contenuti.

La stesura della presente edizione è stata completata il 3 febbraio 2023.

© Mazars - Gennaio 2023 - Tutti i diritti riservati

## Informazioni su Mazars

Mazars è una società internazionale, integrata e indipendente, specializzata in servizi di revisione, consulenza, contabilità, fiscalità e servizi legali [1]. Forte della sua presenza in 90 paesi e territori in tutto il mondo, Mazars riunisce l'esperienza di 44.000 professionisti - 28.000 nella nostra partnership integrata e 16.000 negli Stati Uniti e in Canada attraverso la Mazars North America Alliance - per servire clienti di ogni dimensione in ogni fase del loro sviluppo.

[1] se consentito dalle leggi nazionali applicabili

[www.mazars.it](http://www.mazars.it)